



PARLAMENTO EUROPEO
On. Andrea Zanoni

Deputato al Parlamento Europeo

Treviso, 7 marzo 2013

**Al Presidente della Giunta Regionale
del Veneto**

Gentilissimo Sig. Dott. LUCA ZAIA
Palazzo Balbi Dorsoduro 3901
30123 VENEZIA

Trasmessa a mezzo fax 041/5242524

Oggetto: cumulo di cariche con situazioni di conflitto di interessi in capo all'Ingegnere Silvano Vernizzi

Illustrissimo Signor Presidente,

scrivo la presente al fine di richiamare l'attenzione della S.V. sulla questione del cumulo di incarichi dirigenziali presenti in capo alla persona dell'Ingegnere Silvano Vernizzi, condizione foriera di pericolose situazioni di conflitto di interessi; in capo alla stessa persona fisica appena citata, infatti, sono concentrate le seguenti cariche pubbliche (o aventi risvolti pubblicistici): Segretario regionale Infrastrutture e Mobilità della Regione del Veneto, Commissario straordinario per la Pedemontana Veneta, Commissario straordinario per il Passante di Mestre, Amministratore delegato di Veneto Strade S.p.A., Presidente delle Commissioni regionali VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), nonché svariate altre¹.

In data 4 dicembre 2012 ho presentato un'interrogazione alla Commissione europea² in relazione a uno di questi casi di conflitto di interessi, precisamente la vicenda relativa al progetto di realizzazione del collegamento stradale detto «Passante Nord» di Rovigo, variante urbanistica al PAT (Piano di Assetto del Territorio) del comune volta a spostare il tracciato originario del

¹ Cfr. *Curriculum vitae* dell'Ingegnere Silvano Vernizzi, facilmente reperibile on line nel sito della regione del Veneto: http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=47174bc0-a5c7-4ed3-bb62-ff3a87ce22f9&groupId=10136

² Per il testo dell'interrogazione, unitamente al *link* alla risposta della Commissione europea: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2012-011067+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT>



PARLAMENTO EUROPEO
On. Andrea Zanoni

Deputato al Parlamento Europeo

collegamento stradale più a nord, proposta al comune di Rovigo da Veneto Strade S.p.A. e successivamente approvata dalla Commissione VAS della Regione del Veneto, in seno al procedimento previsto.

In occasione di tale vicenda, sulla base di quanto esposto in apertura, l'Ingegnere Silvano Vernizzi ha rivestito, quindi, la duplice veste di Amministratore Delegato di Veneto Strade S.p.A. società proponente il progetto, e di presidente della Commissione VAS, organismo di controllo chiamato ad approvare il medesimo, in palese situazione di conflitto di interessi: evidente situazione in cui la figura del "controllore" e del "controllato" si sono trovate a coincidere.

In occasione della medesima interrogazione segnalavo inoltre alla Commissione che il medesimo soggetto riveste altresì (sempre come ricordato sopra) la carica di Commissario straordinario della Superstrada Pedemontana Veneta, opera pubblica *in fieri* di ingente impatto ambientale che coinvolge le provincie di Treviso e Vicenza.

In data 28 gennaio 2013 La Commissione europea, - nella persona del commissario Commissario Europeo per l'Ambiente Janez Potočnik - ha risposto alla mia interrogazione assumendosi l'impegno di contattare le Autorità italiane al fine di ottenere maggiori informazioni circa le modalità attraverso le quali si sono svolte le consultazioni delle autorità ambientali competenti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE quanto al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Rovigo e dell'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 2011/92/UE quanto alla Superstrada Pedemontana Veneta.

La Commissione, inoltre, ha chiarito che, in relazione alle questioni relative al conflitto di interessi, riceve applicazione il principio di sussidiarietà, sancito dall'articolo 5 del trattato UE; in virtù di tale fondamentale principio, cardine del funzionamento dell'Unione europea stessa, la risoluzione di tali problematiche compete, quindi, ai singoli Stati membri.

Ritengo opportuno, inoltre, ricordare alla S.V. che la recentemente approvata legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" - la c.d. legge "anticorruzione" - prevede alcune



PARLAMENTO EUROPEO
On. Andrea Zanoni

Deputato al Parlamento Europeo

disposizioni normative volte a riformare nel nostro ordinamento la possibilità di cumulare incarichi che ingenerino situazioni di conflitto di interessi.³

Con la presente, pertanto, invito la S.V. a intervenire sul punto e a intraprendere iniziative volte a porre fine alla situazione di cumulo di incarichi in capo all'Ingegnere Silvano Vernizzi; trattasi, infatti, di cariche in istituzioni e società in seno alle quali vengono prese decisioni che incidono direttamente sul territorio del Veneto e sulla vita di tutti i cittadini, in merito alle quali è opportuno garantire la massima indipendenza e imparzialità.

Rimanendo in attesa di un gradito riscontro, La ringrazio per l'attenzione e nell'attesa Le porgo distinti saluti,

On. Andrea Zanoni

Deputato al Parlamento Europeo

³ Art. 1 l. 6 novembre 2012, n. 190 (...omissis...)

41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente: «Art. 6-bis. - (Conflitto di interessi). - 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

(...omissis...)

49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonche' della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilita' amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonche' a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilita' tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarita' di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.

(...omissis...)

50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

(...omissis...)

b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilita' per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico;

(...omissis...)